

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: “Casa di Cura Villa Aurora”, gestita dalla Società “Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A.” (P. IVA 01008531004), con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Mattia Battistini, n. 44/46 – Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui al DCA n. U00231 del 14/07/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014, l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria”, con la quale è istituita l’Area denominata “Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*”;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro

- l’articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “Approvazione del “Piano di Rientro..” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presenza d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del “Piano di Rientro”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto "Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale."
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0018 del 24/03/2011 avente ad oggetto "Ratifica intese con i soggetti privati accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA 80/10 e s.m.i."
 - la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
 - i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;
 - il Decreto del Commissario ad acta n. U00368 del 31/10/2014 recante "*Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*";
 - il Decreto del Commissario ad acta n. U00412 del 26/11/2014 ad oggetto "*Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio"*";

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

- 1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;*
- 2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;*
- 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso";*

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
 - il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”
 - il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
 - il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
 - il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
 - il Decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”;
 - il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi”;
 - il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 “Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1”;

VISTO il DCA n. U00231 del 14/07/2014 ad oggetto “Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla “Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.” gestito dalla Società “Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.” (P.IVA 01008531004), con sede legale ed operativa in Via Mattia Battistini, 44/46 - 00167 Roma (RM)”, con il quale la struttura ha assunto la seguente configurazione complessiva:

	In autorizzazione all’esercizio	In accreditamento istituzionale
ATTIVITÀ DI RICOVERO	- n. 25 p.l. di Ortopedia e Traumatologia; - n. 5 p.l. di Day Surgery di Ortopedia e Traumatologia; - n. 8 p.l. di Chirurgia Generale;	- n. 25 p.l. di Ortopedia e Traumatologia; - n. 5 p.l. di Day Surgery di Ortopedia e Traumatologia;
AMBULATORI (APERTI ANCHE PER GLI ESTERNI)	- Laboratorio Generale di Base; - Diagnostica per Immagini; Ortopedia e Traumatologia	- Laboratorio Generale di Base; - Diagnostica per Immagini; - Ortopedia e Traumatologia
ASSISTENZA RES. A PERSONE NON AUTOS., ANCHE ANZIANE	- n. 50 p.r. – Liv. Assis. Mant. A	- n. 50 p.r. – Liv. Assis. Mant. A

VISTO il DCA n. U00415 del 03/09/2015 ad oggetto “Modifica del DCA n. U00231 del 14/07/2014, recante: “Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale definitivo alla “Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.” gestito dalla Società “Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A.” (P.IVA 01008531004), con sede legale ed operativa in Via Mattia Battistini, 44/46 - 00167 Roma (RM)”, a seguito di variazione dell’Amministratore Unico della Società “Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A.” (P.IVA 01008531004), del Medico Responsabile e dell’Infermiere Dirigente della RSA”;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTA la nota del Direttore Generale della ASL Roma E prot. n. 42203 del 28/09/2015, assunta al protocollo reg. n. 519709 GR11/16 del 30/09/2015, con la quale si comunica che nell'ambito delle attività di vigilanza di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i e art. 16 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., presso la struttura denominata "Casa di Cura Villa Aurora", gestita dalla Società "Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A.", con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Mattia Battistini, n. 44/46, sono state riscontrate non conformità ai requisiti minimi autorizzativi ed a quelli ulteriori per l'accreditamento, ritenute di entità tale da non consentire il proseguo dell'attività assistenziale né in regime di ricovero per acuti con annessi ambulatori, né in regime residenziale;

PRESO ATTO che nella suindicata nota viene tra l'altro precisato che: "*L'intera attività della Casa di Cura, compresa la RSA, viene gestita in condizioni di estemporaneità determinate dalla grave crisi economica che non permette una programmazione stabile ed ordinaria a medio e lungo termine. In considerazione che i diversi interventi di verifica hanno mostrato un progressivo deterioramento della possibilità di assicurare in continuità adeguati livelli assistenziali e comunque la serenità ed il benessere psicofisico degli ospiti, stante l'acuirsi dei rapporti fra dipendenti e proprietà ed in considerazione delle carenze sopra evidenziate (omissis)*", specificando inoltre che "*allo stato sono bloccati i nuovi accessi in RSA, e comunque in rapporto ai provvedimenti che codesta Regione adotterà, si provvederà con ogni sollecitudine a contattare i familiari degli ospiti per l'eventuale opportuno trasferimento e ricollocamento degli stessi.*";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed in particolare l'art. 7 comma 2 che prevede, per particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo, "*la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari*";

VISTO l'art. 11 e 16, comma 5 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e l'art. 16 comma 3 e seguenti del R.R. n. 2/2007 e s.m.i.;

RITENUTO che l'entità delle criticità riscontrate configurano una evidente e grave perdita dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n. U0008/2011 e s.m.i., nonché il venir meno della tutela del paziente sono tali da rendere necessaria l'adozione di un provvedimento cautelare, secondo quanto stabilito dal richiamato art. 7, comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, alla luce delle motivazioni addotte, di:

- sospendere, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 16 comma 3 e seguenti del R.R. n. 2/2007 e s.m.i. e con le modalità di cui all'Art. 7, comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con DCA n. 231 del 14/07/2014 al presidio denominato "Casa di Cura Villa Aurora", gestito dalla Società "Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A." (P.IVA 01008531004), legalmente rappresentata dal Dott. Roberto Mazzoni nato a Roma il 20/09/1960, con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Mattia Battistini, n. 44/46, fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento;
- sospendere, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i., l'accreditamento istituzionale rilasciato con DCA n. 231 del 14/07/2014 in favore della Società "Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A." (P.IVA 01008531004), legalmente rappresentata dal Dott. Roberto

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Mazzoni nato a Roma il 20/09/1960, quale gestore del presidio denominato “Casa di Cura Villa Aurora”, con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Mattia Battistini, n. 44/46, , fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento;

- disporre, conseguentemente alle predette sospensioni, la cessazione dell’attività e la chiusura del presidio sanitario denominato “Casa di Cura Villa Aurora”, gestito dalla Società “Casa di Cura Villa Aurora S.p.A.”, con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Mattia Battistini, n. 44/46, fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento, ovvero, fino a quando la Regione Lazio non adotterà un provvedimento di autorizzazione alla riapertura della struttura conseguente alla dimostrazione del possesso integrale dei requisiti minimi autorizzativi previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, per garantire la continuità assistenziale:

- l’Azienda USL Roma E è tenuta a ricollocare i pazienti attualmente ricoverati presso la Casa di Cura e la Residenza Sanitaria Assistenziale nelle strutture più idonee in relazione alle relative patologie, nonché a vigilare e monitorare sullo stato di attuazione della sospensione dell’attività fino alla dimissione dell’ultimo paziente;
- la “Casa di Cura Villa Aurora” è tenuta a garantire la continuità assistenziale fino alla dimissione dell’ultimo paziente;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- sospendere, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i. e dell’art. 16 comma 3 e seguenti del R.R. n. 2/2007 e s.m.i. e con le modalità di cui all’Art. 7, comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con DCA n. 231 del 14/07/2014 al presidio denominato “Casa di Cura Villa Aurora”, gestito dalla Società “Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A.” (P.IVA 01008531004), legalmente rappresentata dal Dott. Roberto Mazzoni nato a Roma il 20/09/1960, con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Mattia Battistini, n. 44/46, fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento, e, in particolare, le seguenti attività:
 - Attività di ricovero per acuti:
 - n. 25 p.l. di Ortopedia e Traumatologia;
 - n. 5 p.l. di Day Surgery di Ortopedia e Traumatologia;
 - n. 8 p.l. di Chirurgia Generale;
 - Ambulatori di specialistica (aperti anche per gli esterni):
 - Laboratorio Generale di Base;
 - Diagnostica per Immagini;
 - Ortopedia e Traumatologia;
 - Struttura residenziale per l’assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane:
 - n. 50 p.r. – Liv. Assistenziale Mantenimento A;

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- sospendere, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i., l'accreditamento istituzionale rilasciato con DCA n. 231 del 14/07/2014 in favore della Società "Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A." (P.IVA 01008531004), legalmente rappresentata dal Dott. Roberto Mazzoni nato a Roma il 20/09/1960, quale gestore del presidio denominato "Casa di Cura Villa Aurora", con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Mattia Battistini, n. 44/46, fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento, e, in particolare, per le seguenti attività:
 - Attività di ricovero per acuti:
 - n. 25 p.l. di Ortopedia e Traumatologia;
 - n. 5 p.l. di Day Surgery di Ortopedia e Traumatologia;
 - Ambulatori di specialistica (aperti anche per gli esterni):
 - Laboratorio Generale di Base;
 - Diagnostica per Immagini;
 - Ortopedia e Traumatologia;
 - Struttura residenziale per l'assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane:
 - n. 50 p.r. – Liv. Assistenziale Mantenimento A;
- disporre, conseguentemente alle predette sospensioni delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, la cessazione dell'attività e la chiusura del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Aurora", gestito dalla Società "Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A.", con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Mattia Battistini, n. 44/46, fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento, ovvero, fino a quando la Regione Lazio non adotterà un analogo provvedimento di autorizzazione alla riapertura della struttura conseguente alla dimostrazione del possesso integrale dei requisiti minimi autorizzativi previsti dalla normativa vigente.
- notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.clinicavillaurora.it, al Legale Rappresentante della Società "Casa di Cura Privata Villa Aurora S.p.A." (P. IVA 01008531004) con sede legale in Roma (RM), Via Mattia Battistini, n. 44/46; alla ASL Roma E all'indirizzo: protocolloinf@pec.asl-rme.it; al Comune di Roma (RM) Municipio XIII (ex Mun. XVIII) ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo.mun18@pec.comune.roma.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n. 4/2003, la sospensione dell'accreditamento non può essere superiore a tre anni. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento sarà revocato.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 4/2003, la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio dovranno essere appositamente autorizzate con provvedimento della Regione Lazio previa verifica della rimozione delle cause di sospensione e chiusura.

La ASL Roma E, per garantire la continuità assistenziale, è tenuta a ricollocare i pazienti attualmente ricoverati presso la Casa di Cura e la Residenza Sanitaria Assistenziale nelle strutture più idonee in relazione alle relative patologie, nonché a vigilare e monitorare sullo stato di attuazione della sospensione dell'attività fino alla dimissione dell'ultimo paziente.

Nel periodo in cui la ASL Roma E avvierà e concluderà il processo di ricollocamento dei pazienti nelle strutture più idonee, la "Casa di Cura Villa Aurora" è tenuta a garantire la continuità assistenziale fino alla dimissione dell'ultimo paziente.

Segue decreto n. ____

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

E' fatto espresso divieto alla "Casa di Cura Villa Aurora" di eseguire nuovi ricoveri presso la struttura e di erogare prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

